

## MEMORANDUM of UNDERSTANDING

Il presente Memorandum of Understanding (MoU) è stipulato in data 20 febbraio 2024, tra

**Fondazione RESTART**, con sede legale in Via Cracovia, 50 – 00133 Roma (C.F. 96542900582), in persona del Presidente Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi (in seguito “**Fondazione**”)

e

**Assotelecomunicazioni- Asstel**, con sede legale in Via Santa Maria in Via, 6 – 00187 Roma (C.F. 97290240585, in persona del Presidente Ing. Massimo Sarmi (in seguito “**Asstel**”).

di seguito indicate individualmente anche come “**Parte**” e congiuntamente come “**Parti**”.

### PREMESSO CHE

- La Fondazione opera in qualità di soggetto attuatore e referente unico (“**HUB**”) nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione del “*Partenariato esteso*” PE00000001 “RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART (RESTART)” previsto dal Bando MUR n. 341 del 15/03/2022. In particolare, la Fondazione si propone di promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali sia applicative in tutti gli ambiti delle telecomunicazioni, dell’elettromagnetismo e in tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a queste.
- Asstel è l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la Filiera delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono. Ha la missione di favorire e promuovere lo sviluppo e la crescita della Filiera, nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando la tutela degli interessi delle Imprese associate e, per lo svolgimento della propria missione, promuove ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni sui temi di interesse per le Imprese associate, al fine di migliorare la conoscenza delle dinamiche industriali della Filiera.
- la Fondazione e Asstel intendono valutare eventuali future collaborazioni finalizzate alla redazione di studi e analisi nel settore delle telecomunicazioni, nonché alla valorizzazione e promozione della ricerca prodotta dal Programma RESTART.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue

## 1. Oggetto

- 1.1 Le premesse al presente MoU costituiscono parte integrante dello stesso.
- 1.2 Le Parti intendono collaborare allo sviluppo ed alla divulgazione di progetti di interesse comune finalizzati a promuovere progressi nel settore delle telecomunicazioni, sfruttando le rispettive competenze e ambiti operativi. A tal fine, saranno definiti alcuni aspetti generali delle eventuali future attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione da svolgere in maniera coordinata (fermo in ogni caso restando che ogni attività congiunta tra le Parti dovrà costituire oggetto di specifici accordi scritti).
- 1.3 Le Parti concordano di instaurare una generale attività di dialogo e collaborazione con primario e non esclusivo riferimento alle seguenti tematiche (le “**Materie**”): a) Analisi e mappatura delle competenze attuali nella Filiera delle telecomunicazioni e previsione delle sue future evoluzioni;
- a) Esame degli sviluppi nel settore delle telecomunicazioni e degli attori coinvolti;
  - b) Valorizzazione della ricerca prodotta dal programma RESTART nel tessuto industriale italiano.
- 1.4 La collaborazione delle Parti su tali Materie, sempre a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà comportare lo svolgimento, singolarmente o congiuntamente, delle seguenti attività (le “**Attività**”):
- a) *Mappatura delle Competenze e Prospettive Future*: Sviluppo congiunto di studi e rapporti che analizzano le competenze attuali, le lacune e le future necessità della Filiera delle telecomunicazioni.
  - b) *Analisi del Settore e Coinvolgimento degli Stakeholder*: Condivisione di intuizioni e dati per comprendere la dinamica in evoluzione dell'industria delle telecomunicazioni e i ruoli dei diversi attori.
  - c) *Valorizzazione Industriale della Ricerca RESTART*: Identificazione di modi per integrare i risultati della ricerca di RESTART in applicazioni pratiche industriali, con particolare attenzione al miglioramento dell'industria delle telecomunicazioni italiana.

Le eventuali Attività saranno di volta in volta meglio definite mediante la sottoscrizione di separati contratti e/o accordi, che potranno coinvolgere anche soggetti pubblici o privati terzi rispetto alle Parti, ma che in ogni caso richiameranno e rispetteranno quanto pattuito dalle Parti nel presente MoU.

- 1.5 La collaborazione delle Parti sulle Materie e sulle Attività è da intendersi non esclusiva, fatte salve le ipotesi in cui le medesime Parti non intendano raggiungere, espressamente e per iscritto, successivi accordi in esclusiva con riferimento a specifiche Materie e/o Attività.

Tali accordi dovranno riguardare anche la titolarità e l'utilizzo di eventuali risultati (per tali intendendosi l'insieme di opere d'autore e altro materiale proteggibile ai sensi della Legge n. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni, disegni, modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale

tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 30/2005 come successivamente modificato, e qualsiasi altro bene immateriale protetto in termini di legislazione nazionale, regolamenti UE e leggi internazionali che regolano la proprietà intellettuale e industriale se creato o ottenuto dalle Parti, nel corso della realizzazione e/o attuazione delle Attività del presente MoU).

## 2. Obbligazioni delle Parti

- 2.1 Nell'ambito della reciproca collaborazione derivante dal presente MoU, la Fondazione e Asstel si impegnano a:
- rendersi disponibili per comunicazioni e incontri regolari finalizzati a confrontarsi sulle attività in corso e sui piani futuri.
  - mettere a disposizione proprio personale e proprie risorse finanziarie per la realizzazione e promozione, nei limiti delle proprie capacità, degli eventuali progetti legati alle Attività che dovessero costituire oggetto di accordi scritti;
  - rispettare i requisiti di riservatezza reciproci.
- 2.2 La collaborazione sarà realizzata attraverso varie modalità, inclusi ma non limitati a workshop congiunti, seminari, progetti di ricerca, pubblicazioni e scambio di competenze.

## 3. Costi

- 3.1 La sottoscrizione del presente MoU non comporta costi a carico delle Parti.  
Eventuali costi a carico delle Parti saranno di volta in volta dettagliati nei successivi accordi che verranno stipulati con riferimento alle Materie e alle Attività.

## 4. Marchi e segni distintivi

Il presente MoU non conferisce alle Parti alcuna licenza d'uso, né trasferimento, di marchi o altri segni distintivi dell'altra Parte, fatte salve le ipotesi nelle quali la Parte abbia, espressamente e per iscritto, acconsentito a tale uso.

## 5. Riservatezza

- 5.1 Ai fini del presente MoU, si intendono "**Informazioni Riservate**" tutte le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale, organizzativa e diritti di proprietà industriale e/o intellettuale quali, in via meramente esemplificativa, progetti, dati, *know-how*, processi, metodi, formule, brevetti, studi, *design*, disegni, fotografie, *software*, informazioni di *marketing*, informazioni di tipo commerciale e/o finanziario, informazioni su clienti e/o fornitori e, in ogni caso, ogni ulteriore informazione utilizzata da una Parte ("**Parte Divulgatrice**") e comunicata o appresa da un'altra Parte ("**Parte Ricevente**") sia mediante supporti informatici o cartacei, così come qualsivoglia notizia trasmessa in qualunque forma o mezzo.

**5.2** La Parte Ricevente si impegna a:

- a) trattare le Informazioni Riservate in modo segreto e assolutamente confidenziale, nonché ad attuare ogni precauzione necessaria per salvaguardare le Informazioni Riservate
- b) assicurare che i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti, ai quali le Informazioni Riservate sono divulgate solo laddove e nella misura in cui sia strettamente necessario per il Progetto, essendo responsabile per i medesimi, rispettino gli obblighi di confidenzialità previsti nel presente MoU per la durata indicata nel successivo Articolo 7, anche qualora cessino il rapporto contrattuale e/o di collaborazione con la Parte Ricevente. La Parte Ricevente non dovrà divulgare alcuna delle Informazioni Riservate ad altri soggetti, a meno che questi ultimi non abbiano stipulato a propria volta un accordo di riservatezza per le Informazioni Riservate equivalente al presente MoU, il quale sia stato debitamente autorizzato per iscritto dall'altra Parte;
- c) utilizzare le Informazioni Riservate unicamente ai fini del MoU, nonché a non utilizzare, copiare o in ogni modo trarre vantaggio dalle Informazioni Riservate al di fuori delle finalità del MoU.

**5.3** Nonostante gli obblighi di cui al precedente Articolo 5.2, la Parte Ricevente potrà divulgare Informazioni Riservate qualora:

- a) al momento della comunicazione siano, o diventino in seguito, di pubblico dominio, senza violazione del presente MoU da parte della Parte Ricevente;
- b) siano già note alla Parte Ricevente al momento della divulgazione, a condizione che la Parte Ricevente fornisca prova scritta, chiara e soddisfacente di tali circostanze;
- c) siano state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato da un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni, a condizione che la Parte Ricevente fornisca prova scritta, chiara e soddisfacente di tali circostanze;
- d) siano state sviluppate dalla Parte Ricevente in maniera del tutto autonoma, a condizione che questa fornisca prova scritta, chiara e soddisfacente di tale sviluppo;
- e) sia necessario divulgarle per obbligo di legge e/o dell'Autorità amministrativa o giudiziaria, ma solo nella misura necessaria all'adempimento di tali obblighi. In simili ipotesi, in ogni caso, la Parte Ricevente dovrà dare notizia, senza indugio e per iscritto, di tale comunicazione delle Informazioni Riservate alla Parte Divulgatrice.

**5.4** Le Parti riconoscono che le Informazioni Riservate (inclusi i rispettivi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale) sono di esclusiva proprietà della Parte Divulgatrice. La Parte Ricevente ha pertanto l'obbligo di restituire, in ogni momento ed immediatamente, alla Parte Divulgatrice, dietro richiesta scritta di quest'ultima, le Informazioni Riservate che possiede, incluse tutte le rispettive copie.

## 6. Dati personali

Le Parti sono entrambe considerate titolari del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e pertanto si impegnano a rispettare i conseguenti obblighi.

In ragione di ciò, da una parte, la Fondazione non sarà responsabile per qualsiasi mancato rispetto della normativa applicabile o violazione in materia di dati personali da parte di Asstel; dall'altra parte, Asstel non sarà responsabile per qualsiasi mancato rispetto della normativa applicabile o violazione in materia di dati personali da parte della Fondazione.

Le Parti hanno la facoltà, con separati accordi, di disciplinare più in dettaglio i rispettivi obblighi e responsabilità con riferimento al trattamento dei dati personali.

## 7. Durata

Il presente MoU ha durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo proroga concordata per iscritto tra le Parti entro 3 (tre) mesi dalla scadenza.

## 8. Modifiche

Qualsiasi modifica a questo MdI deve essere effettuata per iscritto e firmata da entrambe le parti.

## 9. Referenti e Comunicazioni

**9.1** La Fondazione indica quale referente per le Materie e le Attività di cui al presente MoU il Prof. Antonio Capone, indirizzo e-mail [antonio.capone@polimi.it](mailto:antonio.capone@polimi.it).

Asstel indica quale referente per le Materie e le Attività di cui al presente MoU il Dott. Marco Rendina, indirizzo e-mail: [marco.rendina@asstel.it](mailto:marco.rendina@asstel.it).

**9.2** Ai fini del presente MoU, le Parti indicano anche i seguenti recapiti per le comunicazioni qualora occorresse effettuarle tramite posta elettronica certificata e/o raccomandata con avviso di ricevimento, tali comunicazioni dovranno essere anticipate anche ai seguenti indirizzi *e-mail*:

**A.** Per la Fondazione:  
alla c.a. di Prof. Antonio Capone  
indirizzo: via Cracovia, n. 50 - 00133 Roma  
e-mail: [segreteria@fondazione-restart.it](mailto:segreteria@fondazione-restart.it)  
PEC: [fondazione-restart@pec.it](mailto:fondazione-restart@pec.it)

**B.** Per Asstel:  
alla c.a. del Dott. Marco Rendina  
indirizzo: Via Santa Maria in Via, 6 - 00187 Roma  
e-mail: [marco.rendina@asstel.it](mailto:marco.rendina@asstel.it)  
PEC: [info@pec.asstel.it](mailto:info@pec.asstel.it)

## 10. Legge applicabile e Foro competente

Il presente MoU e gli eventuali successivi accordi raggiunti tra le Parti saranno regolati dalla legge italiana. Tutte le controversie aventi ad oggetto il presente MoU e gli eventuali successivi accordi raggiunti tra le Parti saranno deferite alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

\*\*\*

Ai fini per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver congiuntamente redatto il presente MoU.

Roma, 20 febbraio 2024

Per la Fondazione

Il Presidente

*Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi*

  
firmato digitalmente  
2024.02.20 12:13:49  
N. Blefari Melazzi

Per Asstel

Il Presidente

*Ing. Massimo Sarmi*

  
\_\_\_\_\_